



"A CHIARE LETTERE" - CONFRONTI"

Gianfranco Macrì

(professore associato di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze politiche e della Comunicazione)

Brevi considerazioni in materia di *governance* delle pratiche di culto tra istanze egualitarie, soluzioni compiacenti e protocolli (quasi) "fotocopia"¹

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. I pezzi si muovono sulla scacchiera - 3. Azioni e reazioni (cenni) - 4. La libertà religiosa non è a rischio: il problema sta altrove - 5. "Predicare bene e razzolare male" - 6. Un *protocollo* ti salva la vita - 7. Un passo avanti ... e due indietro - Appendice.

1 - Premessa

Il dibattito sul Decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020 ("*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*"), convertito in legge n. 35 del 22 maggio 2020, ha visto emergere, tra gli argomenti in discussione, quello sulla *libertà delle pratiche di culto*. Tutto questo in un momento in cui l'epidemia non è stata ancora debellata, sia per l'assenza di un vaccino, sia perché - in base a quanto dice la scienza e per essa i comitati di esperti che coadiuvano l'azione del Governo - il tempo trascorso da quando il *virus* si è manifestato nella sua massima virulenza (marzo 2020) non viene ritenuto sufficiente per contrastare il contagio facendo leva sulla cosiddetta "immunità di gregge". L'auspicio, ovviamente, è che la responsabilità dei cittadini insieme alle azioni messe in campo dalle autorità pubbliche trovino maggiore sintesi e si possa quanto prima ritornare alla "normalità".

Finita la cosiddetta "Fase-1", durante la quale erano state "sospese [tutte le] cerimonie civili e religiose" (art. 1, primo comma, lett. *h*, del Decreto-legge n. 19 del 2020) - e che ha visto, tranne qualche "voce fuori dal coro", *tutte* le organizzazioni religiose cooperare diligentemente con i poteri dello Stato affinché le pratiche di culto non

¹ Contributo non sottoposto a valutazione.

Per comodità del lettore si riportano in appendice, in ordine di data, i protocolli stipulati dal Governo con le diverse confessioni religiose.



contribuissero a innalzare la percentuale dei contagi (stante le difficoltà materiali di gestione dell'esercizio "in privato o in pubblico [del] culto", ex art. 19 Cost.) – iniziata la cosiddetta "Fase-2" si trattava di trovare soluzioni adeguate al cambiamento di scenario, mettendo *tutti* (persone e formazioni sociali a carattere religioso, filosofico e non confessionale) nella condizione di riappropriarsi dei singoli spazi adibiti al culto, nel rispetto delle specificità di ogni singola organizzazione - a prescindere, s'intende, dalla stipulazione o meno di intese (art. 8, terzo comma, Cost.) - e della "tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" (art. 32, primo comma, Cost.). Obiettivo, com'è facile intuire, più difficile da conseguire alla luce della conformazione multiculturale e multireligiosa del contesto pubblico italiano e dello "stato confusionale" vigente all'interno della forma di governo locale.

2 - I pezzi si muovono sulla scacchiera

Dopo le affermazioni nette da parte della Conferenza Episcopale Italiana del 26 aprile 2020, che lamentava il carattere "fortemente restrittivo" dei provvedimenti previsti dal Governo nel DPCM della stessa data - che sostanzialmente manteneva inalterato il quadro generale dei divieti fissati nel Decreto-legge n. 19 del 2020, ammettendo solo la celebrazione dei funerali, "preferibilmente" all'aperto (art. 1.1, lett. i) - a seguito di un comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove si informava che "nei prossimi giorni si studierà un protocollo che consenta quanto prima la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche in condizioni di massima sicurezza", la CEI - sulla scorta di un'affermazione pronunciata il 28 aprile 2020 da Papa Francesco durante la messa mattutina a Casa Santa Marta, in cui si invocava "obbedienza alle disposizioni" del Governo - decideva di abbassare i toni e si dichiarava pronta al dialogo rifuggendo qualsiasi "volontà di strappo col Governo né fughe in avanti". Tutto lasciava, pertanto, intravedere l'intento di ripristinare la "reciproca cooperazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese" (art. 1 legge n. 121 del 1985) sospinti dalla volontà di valorizzare la *mediazione degli interessi* anziché la rivendicazione, *sic et simpliciter*, di "vantaggi" di parte, anche perché non risultava affatto difficile cogliere un diffuso sentimento nell'opinione pubblica di "vivere" l'esperienza del *Coronavirus* come un momento per ricomporre le enormi fratture sociali, riparare le falle della democrazia e valorizzare la dimensione spirituale quale fattore di accrescimento della trama repubblicana (art. 4, secondo comma, Cost.).



Nel frattempo le “altre” organizzazioni religiose sembravano restare più defilate rispetto al susseguirsi del confronto tra Governo e Chiesa cattolica. E questo, non certo perché ritenessero “secondaria” la questione delle cerimonie religiose. A loro avviso, infatti (com’è nella tradizione di molte di queste comunità) sarebbe stato più responsabile aspettare di vedere *cosa* (nel rispetto del principio separatista) la politica fosse concretamente intenzionata a fare per dare piena attuazione all’art. 19 Cost., specie nella parte dedicata alla libertà di “esercita[re] [...] in pubblico il culto”. Si apprendevano pure notizie di comunicati stampa e di missive formali, inviate dai rappresentanti di queste organizzazioni non cattoliche ai vertici degli apparati istituzionali dello Stato, dove si sottolineava il rammarico per non essere state consultate da parte del Governo, stante il sopraggiungere di alcune loro particolari ricorrenze (per esempio la Pasqua ebraica, il Ramadan islamico, il Vesak buddista, etc.) e l’importanza di avviare, prima possibile, una fase “concertativa” utile per valorizzare esigenze specifiche e bisogni comuni, nel rispetto del principio di cui all’art. 8, primo comma, Cost.

3 - Azioni e reazioni (cenni)

Tutto questo, com’era prevedibile, ha incrociato l’interesse scientifico del mondo accademico, e dei giuristi ecclesiasticisti in particolare. Non si sono fatti attendere apprezzamenti di insoddisfazione (e di forte critica) nel constatare una certa insensibilità della politica a farsi carico di alcune particolari problematiche emergenti dal vasto e differenziato mondo della religiosità organizzata (protagonista, tra l’altro, di significativi azioni di solidarietà, sia nei confronti delle persone colpite dal *Coronavirus* che di quanti impegnati, sul fronte sanitario, a contenere l’avanzata del *virus*) nonché - sotto il profilo più strettamente giuridico - proposte per sperimentare nuove modalità di interlocuzione tra Stato-apparato e gruppi religiosi, aggirando la prassi ultra-consolidata dei “rapporti di vertice” (aventi nell’art. 7, secondo comma, e 8, terzo comma, Cost. i loro punti di riferimento) e razionalizzando modalità di tipo non-gerarchico, finalizzate a bilanciare solidarietà (art. 2 Cost.) interventismo (art. 3, secondo comma, Cost.) e tutela delle differenze (art. 8, terzo comma, Cost.).

Quello a cui, però, abbiamo massivamente assistito è stato il progressivo incrementarsi - specie in ambienti filo-cattolici - di richieste di “messa in sicurezza” della libertà religiosa *tout court* (art. 19 Cost.), ma pure, a seguire, del principio della divisione degli ordini (art. 7, primo comma, Cost.) e della bilateralità pattizia (art. 7, secondo comma,



Cost.), adombrandosi una sorta di “regia laicista” pronta a scardinare il progetto “tradizionale” di politica ecclesiastica (centrato sui privilegi della Chiesa e delle confessioni con intesa) e impegnata a favorire un ripensamento migliorativo dello schema costituzionale di libertà religiosa (d’impronta marcatamente pluralista) avente come fulcro la persona umana (credente, non credente, diversamente credente) e un diverso posizionamento delle formazioni sociali, secondo una declinazione ampia e inclusiva di chiara impronta europeista (art. 17 TFUE). Tutto questo anche in virtù (o “per colpa”, a seconda dei punti di vista) dell’attivismo realista di Papa Francesco.

4 - La libertà religiosa non è a rischio: il problema sta altrove

Dati alla mano, la libertà religiosa ha ben “resistito” all’impatto della pandemia. Intendo dire che non ci sono stati provvedimenti di nessun tipo - diretti o indiretti - aventi come obiettivo quello di vietare “il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa [...]” (art. 19 Cost.). Semmai, il problema è stato quello di intervenire con dispositivi giuridici, immediati e reiterati (ma non sempre puntuali e circoscritti) per bilanciare il diritto alle pratiche di culto con la tutela della salute (art. 32 Cost.) che però - com’è facile intuire - è tutto un altro discorso. Nel senso che, la virulenza dell’infezione da Covid-19 ha, per diverse settimane, tenuto alta l’attenzione dei poteri pubblici e di conseguenza legittimato forti restrizioni (oltre che alle cerimonie religiose) anche a un ventaglio ampio di diritti e libertà fondamentali (artt. 13, 14, 15, 16, 17, 41 Cost.).

Nonostante, però, ciò apparisse a tanti razionale - e di certo non discriminatorio verso la religione quale fatto sociale - qualcuno ha comunque provato a forzare l’ermeneutica, arrivando finanche a decretare lo smembramento del pacchetto di norme costituzionali dedicato al fattore religioso, specie nella parte riferita alla sovranità della Chiesa cattolica nel “proprio ordine” (art. 7, primo comma, Cost.) e al connesso principio di bilateralità concordataria (art. 7, secondo comma, Cost.). Una tesi alquanto discutibile, che ignora il primato, nello stato laico, dell’elemento politico, a cui solo compete stabilire quando un’emergenza (di qualsiasi natura e intensità) deve ritenersi superata e attraverso quali strumenti ricondurre a unità il rapporto tra interessi e bisogni dei singoli e dei gruppi e bene comune (Corte cost., 14 giugno 1956, n. 1).



5 - "Predicare bene e razzolare male"

Fatta questa precisazione, veniamo, adesso, al modo come, secondo alcuni, avrebbe dovuto essere gestito il profilo *pratico* della libertà religiosa, legato al pubblico esercizio del culto, partendo dal *côté* "cattolico", stante la centralità da esso assunto a livello politico e mediatico.

È stata evocata la procedura prevista dall'art. 14 dell'Accordo di Villa Madama (legge n. 121 del 1985) che stabilisce la possibilità di affidarsi "a una Commissione paritetica" per risolvere "difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni" in esso contenute. Com'è noto, però, la Commissione consultiva istituita nel 1997 è scaduta, per cui, in attesa del suo rinnovo - e volendo sperimentare forme negoziali più rapide, stante la gravità del momento - la predisposizione di strumenti tecnici più snelli si è rivelata l'opzione più praticabile. Così è stato: Governo e CEI hanno intensificato una serie di contatti meno formali ma più efficaci e risolutivi (per come si dirà oltre).

Quanto, invece, alle confessioni diverse dalla cattolica munite di intesa - e alle altre organizzazioni prive di tali dispositivi di raccordo - l'istituzione meglio deputata a raccogliere le loro richieste ha sede presso il Ministero dell'Interno. Si tratta, com'è noto, del "Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione", a cui spetta svolgere "attività di supporto all'esercizio e all'espansione dei [...] principi contenuti negli articoli 3, 8 e 19 della Costituzione e delle normative vigenti in materia di libertà religiosa [...]". All'interno di questo spazio politico-negoziale è stato così attivato un secondo canale di dialogo e confronto, che ha prodotto (dilazionato nel tempo) una serie di risultanze (discutibili dal punto di vista formale e procedurale, ma certamente) indispensabili per rispondere a una domanda indubbiamente più variegata, vista la multiformità dei soggetti convocati. Per cui, in conclusione, due binari: uno, per la Chiesa, l'altro, per il "*coacervo anonimo degli indistinti*".

Mi chiedo: c'era bisogno di agire su due livelli diversi di interlocuzione istituzionale? Non si poteva, invece, concepire un unico spazio negoziale e lanciare così un segnale di chiara volontà a ridisegnare su nuove basi la *governance* politica della libertà religiosa in Italia? Certamente ha fatto bene il Governo - dopo un iniziale tentennamento (giustificato dalla gravità dell'impatto pandemico) - a non marginalizzare la materia religiosa dal dibattito sullo stato di emergenza. Ma la ricerca di soluzioni "tagliate su misura" a seconda dei soggetti interessati (che nei fatti non si è prodotta) avrebbe dovuto essere preceduta dalla volontà politica di dotare il sotto-sistema negoziale di rimedi giuridici contenitivi di possibili derive privilegiate;



e una fonte normativa di rango unilaterale “comune” in grado di perimetrare l’azione dei gruppi religiosi nella loro interlocuzione col Governo, avrebbe sicuramente ridotto la possibilità di “abusi di potere”.

E infatti, ancora una volta, la forza lobbistica della Chiesa ha prodotto i suoi frutti: mantenere, cioè, separati il momento della (*propria*) consultazione/decisione da quello degli altri, puntando sul prestigio del suo *status* di confessione maggioritaria e sulla discrezionalità (non soggetta ad alcuna norma) da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella selezione dei gruppi e nella scelta delle modalità con cui approcciarsi alle richieste degli interlocutori. Dunque, una prassi che indebolisce il Parlamento (la politica) accrescendo l’adozione di possibili provvedimenti normativi posti in essere in assenza di procedure trasparenti (Corte cost., n. 379 del 6 dicembre 2004).

6 - Un *protocollo* ti salva la vita

A riempire di contenuto il ragionamento appena svolto ha provveduto quanto è successo nella seduta della Camera dei Deputati del 6 maggio 2020, quando, nelle more del dibattito sulla legge di conversione del Decreto-legge n. 19 del 2020 (cit.) alcuni deputati (Ceccanti, Occhiuto e De Filippo) sono riusciti a ottenere il voto favorevole della maggioranza dell’Aula su tre emendamenti (accomunati dallo stesso identico intento) aventi a oggetto la possibilità di ricorrere all’utilizzo dello strumento pattizio per dare corso all’avviamento delle celebrazioni, condizionandolo, però, alla

“adozione di *protocolli sanitari* [da adottare] d’intesa con la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse dalla cattolica per la definizione delle misure necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza” (art. 1, secondo comma, lett. h-*bis*, della legge di conversione del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19).

Contemporaneamente a questo passaggio parlamentare, si svolge una video conferenza organizzata dal capo del “Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione” con i rappresentanti delle comunità di fede presenti in Italia, *comprese quelle non firmatarie di intesa con lo Stato*. Lo scopo è quello di raccogliere opinioni, doglianze, etc., e di predisporre piani d’azione al fine di “allargare” il perimetro delle risposte su come mettere *tutti* nelle condizioni di esercitare liberamente e in sicurezza le proprie cerimonie religiose, tenendo conto anche dei contesti in cui molte di queste organizzazioni si trovano a operare. Il



briefing si conclude con l'apprezzamento del capo di Dipartimento che "invita i partecipanti a proseguire il dialogo, a condividere altre eventuali osservazioni, esprimendo apprezzamento per le modalità del confronto".

Qualche malpensante potrebbe dire: "aria fritta"! E difatti, nello stesso momento - *altrove* (Presidenza del Consiglio dei Ministri) - un separato colloquio produceva migliori risultati. A incontrarsi sono la CEI e il Governo. Lo schema è quello sopra descritto (il solito), con la Chiesa che si pone in qualità di attore confessionale e interlocutore privilegiato dello Stato. L'obiettivo è ri-affermare nello spazio pubblico un *primato* rispetto alla galassia delle religioni *altre* e ottenere, "separatamente", quanto i suoi fedeli si aspettano. È così è stato: viene firmato un "Protocollo riguardante la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo". Il documento - sottoscritto dal Cardinale Bassetti (Presidente della CEI), dal Presidente del Consiglio Conte e dal Ministro dell'Interno Lamorgese e supervisionato dal Comitato Tecnico-Scientifico - segna come data di entrata in vigore il 18 maggio 2020 e prevede, com'era scontato immaginare, una serie di misure che servono a mettere in sicurezza gli interessi dei fedeli cattolici in relazione alle proprie celebrazioni liturgiche.

La celerità con la quale si è giunti al perfezionamento del Protocollo non lasci molti dubbi in ordine alla possibilità che le parti avessero, già nelle settimane precedenti alla firma del documento, portato avanti proficuamente un fitto scambio di informazioni e di incontri, a dimostrazione (se ancora ce ne fosse bisogno) del modo come la Chiesa (e per essa la CEI, in questo caso) è solita impostare i rapporti col potere politico: cercando - e ottenendo, sempre - una corsia preferenziale, un tavolo separato, dettati dalla considerazione del suo rango di "soggetto sovrano" che si rapporta con lo Stato in base alle prassi del diritto diplomatico.

Di certo, non ne è uscito bene lo "stato laico" - specie in una fase come quella attuale, segnata dalle forti pressioni della CEI a "tagliare il nastro" per prima (dimostrando, agli occhi dell'opinione pubblica, di essere "in sintonia" col potere politico) - che avrebbe fatto meglio a "centralizzare" la fase delle consultazioni, procedendo, di seguito, a organizzare la stipula di protocolli separati in ragione della diversità dei soggetti interessati, degli aspetti peculiari relativi a ogni singola cerimonia religiosa, ma pure dei differenti contesti territoriali nonché delle variegate modalità di ripartizione di fedeli e gruppi (valorizzando il dialogo con le amministrazioni locali, le associazioni del volontariato, i poteri pubblici periferici, etc.). Del resto, scorrendo gli argomenti contenuti nel Protocollo con al CEI (accesso alla Chiesa, obbligo di



indossare le mascherine, misurazione della temperatura all'ingresso, precedenza ai disabili, presenza di liquidi igienizzanti, distanziamento sanitario, adeguata pubblicità delle norme all'ingresso, valorizzazione di spazi all'aperto, implementazione della modalità *streaming*, etc.) si riscontra agevolmente la previsione di una serie di questioni piuttosto generiche che avrebbero potuto essere "estese" contemporaneamente agli altri soggetti, accorciando (anche per loro) i tempi per la stipula di protocolli *ad hoc*.

Questa precedenza, riconosciuta *solo* alla Chiesa, testimonia, perciò, una sorta di cedevolezza politico-istituzionale ai suoi "desiderata" che, appunto, poco si allinea con i principi di carattere generale dello stato democratico e pluralista. Insomma, si è voluto riconoscere alla CEI uno *status* differenziato (privilegiato), relegando gli altri culti in una sorta di spazio politico complementare (da riempire sì, ma "a distanza") che ha complicato, anziché risolvere, una vicenda di per sé già grave.

E così è stato. Il 15 maggio 2020 sono stati firmati altri protocolli con i rappresentanti di vari culti - raggruppati per "affinità teologica" (Comunità ebraiche italiane; Comunità ortodosse; Comunità islamiche; Chiese protestanti, evangeliche, anglicane; Comunità induista, Unione buddista e Soka Gakkai, Baha'i e Sikh; Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni) - la cui entrata in vigore è stata fissata per il 18 maggio 2020. Questi distinti accordi confermano certamente la buona volontà delle parti (soggetti religiosi, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno) di gestire al meglio possibile la "Fase-2" dell'epidemia, ma nello stesso tempo ribadiscono l'errore di fondo che ha segnato la politica delle pratiche di culto in questo frangente della storia italiana: l'assenza (voluta?) di una fonte di carattere generale "aperta" alla sottoscrizione di *tutti* i gruppi religiosi interessati alla questione e il rinvio a eventuali protocolli "separati" in ragione di specifiche esigenze afferenti la singola organizzazione. Quella dei "protocolli (quasi) fotocopia" non credo, perciò, potrà essere ricordata come una "stagione" effettivamente migliorativa della politica afferente il fenomeno religioso in Italia.

7 - Un passo avanti ... e due indietro

Quanto rinvia al tema del rapporto tra interesse collettivo e rappresentanza di bisogni (e interessi) settoriali, descrive, anche in ambito *ecclesiasticistico* (per restare ancorati alla "tradizionale etichetta di riferimento", pur essendo, a mio avviso, più appropriata, visti i



riflessi della globalizzazione sulla società, quella di *diritto e religione*) uno spazio di indagine di prima grandezza, perché rimanda a una esigenza di base dello stato laico: garantire, a tutte le soggettività religiose, eguale rappresentazione nello spazio (*multilivello*) dei cosiddetti "centri decisionali di influenza" (parlamento, governo, burocrazia, amministrazione). Resta il fatto che - esperienza empirica alla mano - la negoziazione pattizia tra Stato e confessioni religiose in Italia ha determinato (stante l'assenza di una legge generale sulla libertà religiosa che funga da cornice di garanzia) l'affermazione di un modello contaminato da "logiche di forza" (anziché rinvigorito di buone prassi partecipative), funzionale a "includere" soltanto i soggetti graditi al potere (al Governo e, in modo particolare, alla Presidenza del Consiglio dove si traccia l'istruttoria tecnica degli atti normativi). Questo ha reso difficile l'emersione degli interessi religiosi "ulteriori" (quelli esterni al "cerchio magico" delle confessioni con intesa) quasi del tutto ignorati dai vertici della politica in base alla giustificazione, *politically correct*, della loro frequente non riconducibilità a una qualche forma unitaria di rappresentazione istituzionale, frutto dei moderni assetti democratici e interculturali. Per cui, a differenza di altri ambiti dove la proliferazione-partecipazione dei gruppi di interesse ha inciso in modo considerevole sulle stesse dinamiche della legislazione - favorendo l'emersione normativa (e la messa in sicurezza) di bisogni radicati nello spazio pubblico (anche se in modo diffuso e non istituzionalizzato) - nel *perimetro della religiosità* (anch'esso mutato in ragione di fenomeni sempre più vistosi come, ad esempio, le migrazioni) si è continuato a privilegiare il *modello negoziale per eccellenza*, quello bilaterale in senso concordatario e sulla base di intese (che legittima solo attori etichettati come "confessioni religiose") scarsamente propenso (perché impostato secondo una logica a "imbuto", fortemente selettiva) ad aggregare soggettività aggiuntive, ancorché ricomprendibili nell'ampio spazio semantico offerto dalla Costituzione (artt. 19-20). Da qui l'impossibilità, ancora oggi, di riempire il principio di laicità di contenuti materiali in linea con l'ordinamento giuridico europeo.

Questo bilateralismo stato-confessioni religiose persiste, dunque, nel voler rinunciare a sperimentare un'idea di bene comune all'interno della quale l'inclusione del maggior numero di soggetti a sfondo *religioso, filosofico, confessionale (e non)* presenti nel circuito sociale può solo migliorare la qualità della democrazia (come valore) e la qualità della legge, perché frutto della consultazione aperta a tutti e della capacità di rispondere alle specifiche esigenze di ogni singolo gruppo. In questo modo, ciò che appare (spesso per scarsa conoscenza) come irriducibile ai valori-principi dell'ordinamento (il caso più



paradigmatico è quello della presunta opposizione Islam *vs.* democrazia) - e dunque potenzialmente disarticolante gli equilibri sociali - diventa, in ragione delle opportunità che offre la consultazione aperta degli interessi, occasione per ricomporre la solidarietà e l'interazione.

Avere deciso di mantenere separati il momento della consultazione con i rappresentati della CEI da quello con i restanti (numerosi) altri soggetti a connotazione religiosa *lato sensu*, rappresenta un'occasione persa. Perché il modello della partecipazione paritaria avrebbe potuto costituire una prima tappa di un percorso significativamente innovativo, sia sotto il profilo delle relazioni multilaterali a sfondo religioso - idoneo a consolidare la regola della inclusione egualitaria - sia della disciplina pattizia come strumento residuale (ma non per questo esiziale) per rispondere esaustivamente alle domande di messa in sicurezza delle specificità di ciascun gruppo. E sarebbe, di più, ancora una volta emersa la necessità di addivenire, prima possibile, a una legislazione unilaterale sulla libertà religiosa, così da incorniciare le peculiarità di ciascun culto (art. 8, terzo comma, Cost.) all'interno di un piano normativo eguale per tutti.

Appendice

Protocollo circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo

Per la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo, il presente Protocollo ha per oggetto le necessarie misure di sicurezza, cui ottemperare con cura nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.

1. ACCESSO AI LUOGHI DI CULTO IN OCCASIONE DI CELEBRAZIONI LITURGICHE

1.1. L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi annessi, come per esempio le sacrestie e il sagrato.

1.2. Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell'ente individua la capienza massima dell'edificio di culto, tenendo conto della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale.

1.3. L'accesso alla chiesa, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che - indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione attesa dei fedeli



superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di incrementare il numero delle celebrazioni liturgiche.

1.4. Per favorire un accesso ordinato, durante il quale andrà rispettata la distanza di sicurezza pari almeno 1,5 metro, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e l'uscita dei fedeli le porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.

1.5. Coloro che accedono ai luoghi di culto per le celebrazioni liturgiche sono tenuti a indossare mascherine.

1.6. Venga ricordato ai fedeli che non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.

1.7. Venga altresì ricordato ai fedeli che non è consentito l'accesso al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti.

1.8. Si favorisca, per quanto possibile, l'accesso delle persone diversamente abili, prevedendo luoghi appositi per la loro partecipazione alle celebrazioni nel rispetto della normativa vigente.

1.9. Agli ingressi dei luoghi di culto siano resi disponibili liquidi igienizzanti.

2. IGIENIZZAZIONE DEI LUOGHI E DEGLI OGGETTI

2.1. I luoghi di culto, ivi comprese le sagrestie, siano igienizzati regolarmente al termine di ogni celebrazione, mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti ad azione antisettica. Si abbia, inoltre, cura di favorire il ricambio dell'aria.

2.2. Al termine di ogni celebrazione, i vasi sacri, le ampolline e altri oggetti utilizzati così come gli stessi microfoni, vengano accuratamente disinfettati.

2.3. Si continui a mantenere vuote le acquasantiere della chiesa.

3. ATTENZIONI DA OSSERVARE NELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE

3.1. Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento è necessario ridurre al minimo la presenza di concelebranti e ministri, che sono comunque tenuti al rispetto della distanza prevista anche in presbiterio.

3.2. Può essere prevista la presenza di un organista, ma in questa fase si ometta il coro.

3.3. Tra i riti preparatori alla Comunione si continui a omettere lo scambio del segno della pace.

3.4. La distribuzione della Comunione avvenga dopo che il celebrante e l'eventuale ministro straordinario avranno curato l'igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; gli stessi - indossando la mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza - abbiano cura di offrire l'ostia senza venire a contatto con le mani dei fedeli.



- 3.5. I fedeli assicurino il rispetto della distanza sanitaria.
- 3.6. Per ragioni igienico-sanitarie, non è opportuno che nei luoghi destinati ai fedeli siano presenti sussidi per i canti o di altro tipo.
- 3.7. Le eventuali offerte non siano raccolte durante la celebrazione, ma attraverso appositi contenitori, che possono essere collocati agli ingressi o in altro luogo ritenuto idoneo.
- 3.8. Il richiamo al pieno rispetto delle disposizioni sopraindicate, relative al distanziamento e all'uso di idonei dispositivi di protezione personale si applica anche nelle celebrazioni diverse da quella eucaristica o inserite in essa: Battesimo, Matrimonio, Unzione degli infermi ed Esequie².
- 3.9. Il sacramento della Penitenza sia amministrato in luoghi ampi e areati, che consentano a loro volta il pieno rispetto delle misure di distanziamento e la riservatezza richiesta dal sacramento stesso. Sacerdote e fedeli indossino sempre la mascherina.
- 3.10. La celebrazione del sacramento della Confermazione è rinviata.

4. ADEGUATA COMUNICAZIONE

- 4.1. Sarà cura di ogni Ordinario rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalità che assicurino la migliore diffusione.
- 4.2. All'ingresso di ogni chiesa sarà affisso un manifesto con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare:
- il numero massimo di partecipanti consentito in relazione alla capienza dell'edificio;
 - il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali respiratori, temperatura corporea uguale o superiore ai 37,5° C o è stato in contatto con persone positive a SARSCoV-2 nei giorni precedenti;
 - l'obbligo di rispettare sempre nell'accedere alla chiesa il mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani, l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.

5. ALTRI SUGGERIMENTI

- 5.1. Ove il luogo di culto non è idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, l'Ordinario del luogo può valutare la possibilità di celebrazioni all'aperto, assicurandone la dignità e il rispetto della normativa sanitaria.
- 5.2. Si ricorda la dispensa dal precetto festivo per motivi di età e di salute.
- 5.3. Si favoriscano le trasmissioni delle celebrazioni in modalità *streaming* per la fruizione di chi non può partecipare alla celebrazione eucaristica.

² Nelle unzioni previste nell'amministrazione dei sacramenti del Battesimo e dell'Unzione degli infermi, il ministro indossa, oltre alla mascherina, guanti monouso.



Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta del 6 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente "Protocollo circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo", predisposto dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Il presente Protocollo entrerà in vigore a far data dal giorno lunedì 18 maggio 2020.

(omissis)

Roma, 7 maggio 2020

PROTOCOLLO CON LE COMUNITÀ EBRAICHE ITALIANE

L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose.

Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla libertà di culto, prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando l'esercizio della libertà religiosa con le esigenze di contenere l'epidemia in atto.

Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazione del culto, sono predisposte le seguenti misure.

1. ACCESSO AI LUOGHI DI CULTO IN OCCASIONE DI CELEBRAZIONI RELIGIOSE

1.1 È consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro.

1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando le 200 unità.

1.3 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni religiose sono tenuti a indossare mascherine.

1.4 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi annessi; ogni celebrazione dovrà svolgersi in tempi contenuti.

1.5 Alle autorità religiose è affidata la responsabilità di individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza.

1.6 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che - indossando



adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di incrementare il numero delle funzioni.

1.7 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.

1.8 Non è consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Parimenti, non è consentito l'accesso in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.

1.9 Si dà indicazione, ove possibile e consentito, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro.

1.10 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, è affidata alle autorità religiose competenti la responsabilità di individuare le forme più idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus.

1.11 I ministri di culto possono svolgere attività di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresì dalla certificazione dell'ente di culto.

2. ATTENZIONI DA OSSERVARE NELLE CELEBRAZIONI RELIGIOSE

2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, è necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.

2.2 È consentita la presenza di un solo cantore.

2.3 Gli aderenti alle rispettive comunità assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno un metro.

3. IGIENIZZAZIONE DEI LUOGHI E DEGLI OGGETTI

3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni celebrazione o incontro.

3.2 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili, per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della autorità religiosa e munito



di un distintivo, vigilerà sul rispetto del distanziamento sociale e limiterà l'accesso fino all'esaurimento della capienza stabilita.

4. COMUNICAZIONE

4.1 Sarà cura del responsabile del luogo di culto rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalità che assicurino la migliore diffusione.

4.2 All'ingresso del luogo di culto dovrà essere affisso un cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare:

- il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla capienza dell'edificio; - il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti;

- l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani, l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.

5. ALTRI SUGGERIMENTI

5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, può essere valutata la possibilità di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la dignità e il rispetto della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone.

Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio 2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente "Protocollo con le Comunità Ebraiche Italiane", con le raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, è stato trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico.

Il presente Protocollo entrerà in vigore a far data dal giorno 18 maggio 2020.

(omissis)

Roma, 15 maggio 2020

PROTOCOLLO CON LE COMUNITÀ ORTODOSSE

L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose.

Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla libertà di culto, prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando l'esercizio della libertà religiosa con le esigenze di contenere l'epidemia in atto.



Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazioni del culto, sono predisposte le seguenti misure.

1. ACCESSO AI LUOGHI DI CULTO IN OCCASIONE DI CELEBRAZIONI RELIGIOSE

1.1 È consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro.

1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando le 200 unità.

1.3 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni religiose sono tenuti a indossare mascherine.

1.4 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi annessi; ogni celebrazione dovrà svolgersi in tempi contenuti.

1.5 Alle autorità religiose è affidata la responsabilità di individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza.

1.6 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che - indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di incrementare il numero delle funzioni.

1.7 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.

1.8 Non è consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Parimenti, non è consentito l'accesso in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.

1.9 Si dà indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive confessioni religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto,



avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro.

1.10 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, è affidata alle autorità religiose competenti la responsabilità di individuare, per ciascuna confessione, le forme più idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus.

1.11 I ministri di culto (sacerdoti) possono svolgere attività di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresì dalla certificazione dell'ente di culto o della confessione di riferimento.

2. ATTENZIONI DA OSSERVARE NELLE FUNZIONI LITURGICHE

2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, è necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.

2.2 È consentita la presenza di un cantore che possa salmodiare a voce bassa.

2.3 Gli aderenti alle rispettive comunità assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno un metro.

2.4 La distribuzione della Comunione avverrà dopo che il celebrante e l'eventuale ministro straordinario avranno curato l'igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; gli stessi - indossando mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza - avranno cura di offrire l'Eucarestia in conclusione della Divina Liturgia senza venire a contatto con i fedeli.

2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei riti precedentemente rappresentati dove maggiore è il rischio di contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad un assoluto rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale.

3. IGIENIZZAZIONE DEI LUOGHI E DEGLI OGGETTI

3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni celebrazione o incontro.

3.2 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili, per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della autorità religiosa e munito di un distintivo, vigilerà sul rispetto del distanziamento sociale e limiterà l'accesso fino all'esaurimento della capienza stabilita.

4. COMUNICAZIONE



4.1 Sarà cura del responsabile del luogo di culto (parroco) rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalità che assicurino la migliore diffusione.

4.2 All'ingresso del luogo di culto dovrà essere affisso un cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare:

- il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla capienza dell'edificio;
- il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti;
- l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani, l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.

5. ALTRI SUGGERIMENTI

5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, può essere valutata la possibilità di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la dignità e il rispetto della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone.

Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio 2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente "Protocollo con le Comunità ortodosse", con le raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, è stato trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico.

Il presente Protocollo entrerà in vigore a far data dal giorno 18 maggio 2020.

(omissis)

Roma, 15 maggio 2020

PROTOCOLLO CON LE CHIESE PROTESTANTI, EVANGELICHE, ANGLICANE

L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose.

Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla libertà di culto, prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, temperando l'esercizio della libertà religiosa con le esigenze di contenere l'epidemia in atto.

Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazioni del culto, sono predisposte le seguenti misure.

1. ACCESSO AI LUOGHI DI CULTO IN OCCASIONE DI CELEBRAZIONI RELIGIOSE



1.1 È consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro.

1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando le 200 unità.

1.3 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni religiose sono tenuti a indossare mascherine.

1.4 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi annessi; ogni celebrazione dovrà svolgersi in tempi contenuti.

1.5 Alle autorità religiose è affidata la responsabilità di individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza.

1.6 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che - indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di incrementare il numero delle funzioni.

1.7 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.

1.8 Non è consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Parimenti, non è consentito l'accesso in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.

1.9 Si dà indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive confessioni religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro.

1.10 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, è affidata alle autorità religiose competenti la responsabilità di individuare, per ciascuna confessione, le forme più



idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus.

1.11 I ministri di culto possono svolgere attività di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresì dalla certificazione dell'ente di culto o della confessione di riferimento.

2. ATTENZIONI DA OSSERVARE NELLE FUNZIONI LITURGICHE

2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, è necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.

2.2 Ove prevista, è consentita la presenza di un solo cantore e di un solo organista, adeguatamente distanziati.

2.3 Gli aderenti alle rispettive comunità assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno un metro.

2.4 La distribuzione della Comunione - Cena del Signore avverrà dopo che il celebrante e l'eventuale ministro straordinario avranno curato l'igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; gli stessi - indossando mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza - avranno cura di offrire il Pane senza venire a contatto con i fedeli.

2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei riti precedentemente rappresentati dove maggiore è il rischio di contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad un assoluto rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale.

3. IGIENIZZAZIONE DEI LUOGHI E DEGLI OGGETTI

3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni celebrazione o incontro.

3.2 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili, per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della autorità religiosa e munito di un distintivo, vigilerà sul rispetto del distanziamento sociale e limiterà l'accesso fino all'esaurimento della capienza stabilita.

4. COMUNICAZIONE

4.1 Sarà cura di ogni autorità religiosa rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalità che assicurino la migliore diffusione.

4.2 All'ingresso del luogo di culto dovrà essere affisso un cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare:



- il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla capienza dell'edificio;
- il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti;
- l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani, l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.

5. ALTRI SUGGERIMENTI

5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, può essere valutata la possibilità di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la dignità e il rispetto della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone.

Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio 2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente "Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane", con le raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, è stato trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico.

Il presente Protocollo entrerà in vigore a far data dal giorno 18 maggio 2020.

(omissis)

Roma, 15 maggio 2020

PROTOCOLLO CON LE CONFESIONI COMUNITÀ INDUISTA, BUDDISTA (UNIONE BUDDISTA E SOKA GAKKAI), BAHÀ'Ì E SIKH

L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose.

Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla libertà di culto, prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando l'esercizio della libertà religiosa con le esigenze di contenere l'epidemia in atto.

Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazione del culto, sono predisposte le seguenti misure.

1. ACCESSO AI LUOGHI DI CULTO IN OCCASIONE DI FUNZIONI RELIGIOSE

1.1 È consentita ogni celebrazione di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell'emergenza



epidemiologica in corso. In particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro.

1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando le 200 unità.

1.3 Coloro che accedono ai luoghi di culto per la funzione religiosa sono tenuti a indossare mascherine.

1.4 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi annessi; ogni celebrazione dovrà svolgersi in tempi contenuti.

1.5 Alle autorità religiose o responsabili del luogo di culto è affidato il compito di individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza.

1.6 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che - indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione prevista superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di incrementare il numero delle funzioni.

1.7 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.

1.8 Non è consentito accedere al luogo della funzione religiosa a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Parimenti, non è consentito l'accesso in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.

1.9 Si dà indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive Comunità religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente dall'area della funzione religiosa.

1.10 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, è affidata alle autorità religiose competenti la responsabilità di individuare le forme più idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus.



1.22 Le autorità religiose, i ministri di culto o i responsabili del luogo di culto (uomini e donne) autorizzati dalle rispettive confessioni religiose possono svolgere attività di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni elencate nella normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresì dalla certificazione della confessione di riferimento.

2. ATTENZIONI DA OSSERVARE NELLE FUNZIONI RELIGIOSE

2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, è necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.

2.2 Ove previsto, è consentita la presenza di un solo cantore e di un solo organista, adeguatamente distanziati.

2.3 Gli aderenti alle rispettive comunità assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno un metro.

3. IGIENIZZAZIONE DEI LUOGHI E DEGLI OGGETTI

3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni funzione.

3.2 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili, per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della autorità religiosa e munito di un distintivo, vigilerà sul rispetto del distanziamento sociale e limiterà l'accesso fino all'esaurimento della capienza stabilita.

4. COMUNICAZIONE

4.1 Sarà cura del responsabile del luogo di culto rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalità che assicurino la migliore diffusione.

4.2 All'ingresso del luogo di culto dovrà essere affisso un cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare:

- il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla capienza dell'edificio;
- il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti;
- l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani, l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.

5. ALTRI SUGGERIMENTI

5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, può essere valutata la possibilità di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la dignità e il rispetto della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone.



Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio 2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente Protocollo con le confessioni "Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha'i e Sikh", con le raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, è stato trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico.

Il presente Protocollo entrerà in vigore a far data dal giorno 18 maggio 2020.

(omissis)

Roma, 15 maggio 2020

PROTOCOLLO CON LE COMUNITÀ ISLAMICHE

L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose.

Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla libertà di culto, prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando l'esercizio della libertà religiosa con le esigenze di contenere l'epidemia in atto.

Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazioni del culto, sono predisposte le seguenti misure.

1. ACCESSO AI LUOGHI DI CULTO IN OCCASIONE DI PREGHIERA

1.1 È consentita ogni celebrazione di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro.

1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando le 200 unità.

1.3 Coloro che accedono ai luoghi di culto per la preghiera sono tenuti a indossare mascherine.

1.4 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi annessi; ogni celebrazione dovrà svolgersi in tempi contenuti.

1.5 Alle autorità religiose è affidata la responsabilità di individuare forme idonee di preghiera allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza.



1.6 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che - indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione prevista superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di incrementare il numero delle funzioni.

1.7 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.

1.8 Non è consentito accedere al luogo della preghiera a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Parimenti, non è consentito l'accesso in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.

1.9 Si dà indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive comunità, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente dall'area della preghiera.

1.10 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, è affidata alle autorità religiose competenti la responsabilità di individuare le forme più idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus.

1.11 I ministri di culto o responsabili di comunità (uomini e donne) autorizzati dai rispettivi organismi religiosi possono svolgere attività di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni elencate nella normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresì dalla certificazione del responsabile della comunità.

2. ATTENZIONI DA OSSERVARE NELLA PREGHIERA

2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, è necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.

2.2 Gli aderenti alle rispettive comunità assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno un metro.

2.3 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei riti precedentemente rappresentati dove maggiore è il rischio di contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad un assoluto rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree e del



distanziamento sociale - in particolare ove sia prevista la posizione in ginocchio.

3. IGIENIZZAZIONE DEI LUOGHI E DEGLI OGGETTI

3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni preghiera.

3.2 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili, per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della autorità religiosa e munito di un distintivo, vigilerà sul rispetto del distanziamento sociale e limiterà l'accesso fino all'esaurimento della capienza stabilita.

4. COMUNICAZIONE

4.1 Sarà cura di ogni autorità religiosa rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalità che assicurino la migliore diffusione.

4.2 All'ingresso del luogo di culto dovrà essere affisso un cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare:

- il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla capienza dell'edificio; - il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti;

- l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani, l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.

5. ALTRI SUGGERIMENTI

5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, può essere valutata la possibilità di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la dignità e il rispetto della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone.

5.2 Il luogo di culto resterà chiuso qualora non si sia in grado di rispettare le misure sopra disciplinate.

Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio 2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente "Protocollo con le Comunità Islamiche", con le raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, è stato trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico.

Il presente Protocollo entrerà in vigore a far data dal giorno 18 maggio 2020.

(omissis)

Roma, 15 maggio 2020



PROTOCOLLO CON LA COMUNITÀ DELLA CHIESA DI GESÙ CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI

L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose.

Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla libertà di culto, prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando l'esercizio della libertà religiosa con le esigenze di contenere l'epidemia in atto.

Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazioni del culto, sono predisposte le seguenti misure.

1. ACCESSO AI LUOGHI DI CULTO IN OCCASIONE DI CELEBRAZIONI RELIGIOSE

1.1 È consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro.

1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando le 200 unità.

1.3 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni religiose sono tenuti a indossare mascherine.

1.4 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi annessi; ogni celebrazione dovrà svolgersi in tempi contenuti.

1.5 Alle autorità religiose è affidata la responsabilità di individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza.

1.6 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che - indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione prevista superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di incrementare il numero delle funzioni.

1.7 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e l'uscita le porte rimangano aperte



per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.

1.8 Non è consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Parimenti, non è consentito l'accesso in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.

1.9 Si dà indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive confessioni religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro.

1.10 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, è affidata alle autorità religiose competenti la responsabilità di individuare, per ciascuna confessione, le forme più idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus.

1.11 I ministri di culto possono svolgere attività di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresì dalla certificazione dell'ente di culto o della confessione di riferimento.

2. ATTENZIONI DA OSSERVARE NELLE FUNZIONI LITURGICHE

2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, è necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.

2.2 Ove prevista, è consentita la presenza di un solo cantore e di un solo organista, adeguatamente distanziati.

2.3 Gli aderenti alle rispettive comunità assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno un metro.

2.4 La distribuzione del Pane e dell'Acqua avverrà dopo che il celebrante avrà curato l'igiene delle mani e indossato guanti monouso; lo stesso indossando mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza - avrà cura di offrire il Pane e l'Acqua senza venire a contatto con i fedeli.

2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei riti precedentemente rappresentati dove maggiore è il rischio di contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad un assoluto rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale.

3. IGIENIZZAZIONE DEI LUOGHI E DEGLI OGGETTI



3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni celebrazione o incontro.

3.2 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili, per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della autorità religiosa e munito di un distintivo, vigilerà sul rispetto del distanziamento sociale e limiterà l'accesso fino all'esaurimento della capienza stabilita.

4. COMUNICAZIONE

4.1 Sarà cura di ogni autorità religiosa rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalità che assicurino la migliore diffusione.

4.2 All'ingresso del luogo di culto dovrà essere affisso un cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare:

- il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla capienza dell'edificio;
- il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti;
- l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani, l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.

5. ALTRI SUGGERIMENTI

5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, può essere valutata la possibilità di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la dignità e il rispetto della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone.

Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio 2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente "Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni" con le raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, è stato trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico.

Il presente Protocollo entrerà in vigore a far data dal giorno 18 maggio 2020.

(omissis)

Roma, 15 maggio 2020